

20
P R E G O N E

DI SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR INCARICATO DELLE FUNZIONI DI VICERÈ

CONTE ROBERTI DI CASTELVERO

CON AUTORIZZAZIONE REGIA,

E COL PARERE

DEL MAGISTRATO DELLA REALE UDIENZA

A SALE UNITE

Con cui si danno le disposizioni da osservarsi d'or innanzi
a riguardo del seppellimento dei cadaveri nel nuovo Campo Santo
eretto ad uso di questa Capitale.

In data 25. Agosto 1830.



CAGLIARI

NELLA REALE STAMPERIA

NOI DON GIUSEPPE MARIA ROBERTI CONTE DI CASTELVERO

Cav. della S. R. ed Ordine Militare dei SS. Maurizio e Lazzaro,

Commendatore di quello della Corona di ferro di Austria,

Generale Maggiore di Cavalleria nelle Regie Armate,

Governatore della Città, e Castello di Cagliari,

Generale Comandante delle armi, genti da guerra, e Milizie

del Regno di Sardegna,

quale governiamo con autorità Viceregia.

I molti, e gravi pregiudizi, che il seppellimento dei Cadaveri nelle Chiese, ed altri luoghi esistenti nel popolato, o situati in troppa vicinanza del medesimo, suole arrecare alla pubblica salute, fecero già da lunga pezza sentire il bisogno, e la convenienza di destinare per tal uso un luogo isolato, ed al quanto discosto dall'abitato, in cui potessero, e dovessero sotterrarsi tutti i Cadaveri con quelle cautele, e riguardi, che dall' un canto richiede la pubblica salute, e dall' altro la religione verso i defunti.

Le sollecite, e benefiche cure di S. M. sempre disposta a cogliere tutte le occasioni, che le si presentano, di migliorare con ogni maniera di benefizj le condizioni fisiche, e morali di questi Amatissimi suoi sudditi, si estesero pure a quest' importante oggetto di pubblica salute.

Dopo di avere la Medesima promosso con ogni sorta di eccitamenti l' erezione dei Campi Santi in tutto il Regno, a fine di agevolare il compimento di sì vantaggiosa istituzione, si dagnò per uno di quei tratti, che sì frequenti s' incontravano nei gloriosi fasti della regale Sua Munificenza, di venire in soccorso delle Città, e Ville del Regno, cedendo a loro profitto il reddito della Bolla della Crociata da S. Santità concesso alla stessa M. S., onde viemeglio abilitarle con sì larga, e generosa sovvenzione alla formazione dei suddetti Campi Santi.

Riconoscente la Città di Cagliari a questi tratti della Reale Munificenza, ed animata dal vivo desiderio di secondare le ottime intenzioni dell' Augusto Monarca, avvisò la prima all' erezione d' un Campo Santo, il quale recato, non ha guari, a compimento ha già cominciato a far sentire agli abitanti della medesima i vantaggiosi effetti di sì proficuo stabilimento.

Restava però, che a rendere più durevoli, costanti, e generali così utili risultamenti un' apposito Regolamento si emanasse, che prescrivendo le norme da osservarsi per lo innanzi nella tumulazione dei Cadaveri, togliesse tutti gli ostacoli, che ancor potessero frapporsi alla piena esecuzione di sì benefica istituzione, e meglio ne garantisse la durata, ed il buon esito.

A tal uopo pertanto, dopo che sonosi presi gli opportuni concerti con questo Reverendissimo Monsignor Arcivescovo nella parte che il nuovo Regolamento potesse aver tratto all' autorità Ecclesiastica, essendosi il medesimo discusso, e ridotto a maturità Ci è paruto oramai opportuno di mandarlo pubblicare colle stampe, acciocchè tutti conoscendo i provvedimenti che vi si contengono, possano più facilmente uniformarvisi.

Epperò Noi, in virtù anche dell' autorizzazione specialmente confertaci dalla M. S., ed avuto il parere del Magistrato della Reale Udienza a Sale unite, ordiniamo quanto in appresso.

Primo. Non potrà più darsi sepoltura ad alcun Cadavere nell' abitato della Città di Cagliari, e suoi Sobborghi, ma tutti i Cadaveri delle persone, che vi morranno di qualunque stato, grado, e condizione siano, a riserva delle infra espresse, dovranno trasportarsi nel nuovo Campo Santo per essere ivi seppelliti secondo il compartimento che ne verrà ordinato.

II. Non si intenderanno compresi in questa legge gli Arcivescovi, e Vescovi che morissero in essa Città, ed i Vicerè, come neppure li Canonici, e Beneficiati della Chiesa Cattedrale, li Religiosi, e le Monache, quali potranno essere tumulati nelle loro rispettive Chiese in quei siti, e tombe, e con quelle cautele, che saranno da un perito perciò destinato prescritte, ed indicate.

III. Sarà pertanto nulla, e di niun effetto ogni altra elezione di sepoltura entro la Città, e suoi Sobborghi, la quale venisse a farsi d' alcuna delle persone non eccettuate, fuori del Campo Santo, come sopra destinato.

IV. Trattandosi di provvidenza che ha per oggetto la pubblica utilità, dichiariamo altresì di niun effetto tutte le elezioni di

sepolture fatte per lo passato da qualsivoglia persona tanto per se, che per altri in luoghi entro la Città, e Sobborghi, abolendo in conseguenza, come aboliamo tutti i sepolcri particolari, gentilizi, familiari, e di qualunque altro nome, stabiliti per qualsivoglia dritto, privilegio, o consuetudine, e per quest' effetto deroghiamo ad ogni atto di ultima volontà, contratto, stabilimento, ed altri titoli eziandio onerosi che potessero esservi in contrario.

V. Rispetto alle persone, e famiglie le quali hanno il dritto di sepolcri particolari, o sono legittimamente in possesso di qualche tumulo, vogliamo che nel nuovo Campo Santo debba essere gratuitamente assegnato a titolo di surrogazione, ed in proprietà un sito separato, e distinto. La verificazione dei titoli, come pure l'assegnamento d' un sito nel Campo Santo agli aventi dritto si dovrà fare, ed ordinare dalla Reale Udienza cui saranno presentati dalle persone contemplate in quest' articolo gli opportuni documenti giustificanti le loro ragioni.

VI. Sopra i siti dei particolari sepolcri sarà permessa l'esteriore apposizione di segni, iscrizioni, od altre divise per accertarne, ed indicarne la propria, e precipua destinazione.

VII. Non si potrà trasportare al Campo Santo alcun Cadavere nudo, e che non sia riposto, e ben chiuso in una cassa da provvedersi a spese della famiglia del difonto, e per le persone veramente povere dovranno tenersi in ogni Parocchia della Città una, o più casse comuni le quali s'impiegheranno al trasporto dei loro cadaveri.

VIII. Dalla Camera di deposito stabilita in caduna Parocchia verranno li Cadaveri senza veruna spesa dei particolari trasportati direttamente al Campo Santo sopra d' un carro costruito a quattro ruote in forma di feretro, e decentemente coperto.

IX. Non sarà però impedito a qualsivoglia persona di ordinare che il proprio Cadavere, o quelli di sua famiglia siano trasportati al Campo Santo in cocchio, in bussola, od in altra decente forma, purchè ciò siegua privatamente senza disturbo, e nelle ore prescritte.

X. Il tempo destinato per il trasporto dei Cadaveri al Campo Santo sarà inalterabilmente, cioè nei mesi di Novembre, Dicembre, Gennajo, e febbrajo prima delle ore otto di mattina, nei mesi di Marzo, Aprile, Settembre, ed Ottobre prima delle ore sei, e mezza, e nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, ed Agosto prima delle ore cinque.

XI. Nel nuovo Campo Santo le sepolture dei Cadaveri tutti, anche di quelli che si faranno in siti di privata ragione si dovranno

praticare a sterco, ed ogni sepoltura dovrà farsi in fossa separata, profonda almeno oncie 42. colla distanza d' oncie 10. dall' una all' altra, e dovranno riempirsi di terra ben calcata; la rinnovazione del sotterramento del medesimo sito non potrà praticarsi, che dopo trascorsi almeno cinque anni.

XII. I proprietarj di sepolture private tanto di quelle che si dovranno surrogare alle antiche, come di quelle che verranno assegnate di nuovo potranno insignire dei loro stemmi, e nomi il nicchione corrispondente al sito di loro sepoltura: potranno eziandio collocare nell' interno muro di esso nicchione iscrizioni, busti, bassi rilievi, ed altri distintivi simili, od erigere monumenti sul sito medesimo, purchè le opere da praticarsi non oltrepassino lo sporto dell' arco, nè l' altezza di essi quella del nicchione, ed il tutto si eseguisca previa l' approvazione in scritto del disegno da darsi dalla Civica Amministrazione.

XIII. Quando si sarà inalzato un monumento alla memoria d' un defunto, quello non si potrà distruggere per surrogarne un' altro in memoria d' altro defunto.

XIV. Per ultimo rinnoviamo l' ordine sotto pene a Noi arbitrarie che nessun Cadavere possa essere incassato, e portato alla sepoltura se non dopo l' intervallo d' ore ventiquattro dalla seguita morte, e del doppio tempo per i cadaveri di coloro che morissero d' accidente, ed inoltre che vi preceda sempre riguardo agli ultimi la necessaria ricognizione, e l' assenso dei periti a ciò destinati.

Mandiamo finalmente il presente osservarsi in tutte le sue parti e pubblicarsi nei modi, e luoghi soliti, ed alla copia, che verrà impressa nella Stamperia Reale, prestarsi la stessa fede, che all' originale: Che tale è Nostra mente.

Cagliari il 25. Agosto 1830.

ROBERTI

V. CARRONE Reg.

V. STARA Reg. l' Uff. F. G.

Isola Segr.